



Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Modifica del 3 giugno 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 2013¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 2

² Può fissare una quota di partecipazione inferiore al 50 per cento per promuovere progetti innovativi con partner attuatori che, in qualità di piccole e medie imprese (PMI), sono prevalentemente orientati all'esportazione oppure prevalentemente fornitori di imprese orientate all'esportazione; la quota di partecipazione non può essere inferiore al 30 per cento. Per fissare tale quota la CTI prende in considerazione lo svantaggio competitivo che il partner attuatore subisce a causa del franco forte.

Titolo prima dell'art. 41a

Capitolo 5a: Comunicazione dei dati da parte delle istituzioni di promozione della ricerca

(art. 9 LPRI)

Art. 41a

¹ A scopo di controllo ed esecuzione, le istituzioni di promozione della ricerca possono, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili alle istituzioni che impiegano ricercatori dati provenienti dalle domande di sussidio e dalle decisioni di promozione.

¹ RS 420.11

² L'istituzione che impiega i ricercatori ha accesso esclusivamente ai dati riguardanti i progetti di ricerca che i ricercatori realizzano o intendono realizzare presso di essa. Utilizza i dati per:

- a. i pareri e le conferme di cui le istituzioni di promozione della ricerca hanno bisogno per il trattamento delle domande e il versamento dei sussidi;
- b. la gestione dei sussidi;
- c. la valutazione dell'impiego di mezzi terzi.

³ La procedura di richiamo non rende accessibili dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità ai sensi dell'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992² sulla protezione dei dati.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

² L'articolo 30 capoverso 2 entra in vigore con effetto sino al 31 dicembre 2016, con riserva di approvazione dell'aumento dei mezzi finanziari concesso dall'Assemblea federale alla CTI nel quadro del credito aggiuntivo I/2016.

3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 235.1